



**AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA**  
Area Demanio, Lavoro Portuale, Statistiche Ufficio Gare e Contratti

*Ordinanza n. 13/2014*

Il sottoscritto Cosimo Indaco, nella qualità di Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania,

**visto** il Decreto n.383 del 22.09.2014 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina dello scrivente Cosimo Indaco quale Commissario Straordinario di questa Autorità Portuale di Catania, restituito per accettazione in data 03.10.2014, dalla quale decorre la vigenza del mandato commissariale;

**premesso che** con ordinanza di questa Autorità Portuale n.07 del 30.03.2012, è stato applicato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle attività nell'ambito del demanio del porto di Catania ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione";

**esaminato** il sopradetto "Regolamento per l'esercizio delle attività nell'ambito del demanio del porto di Catania ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione";

**premesso che** il comma 4 bis dell'art.49 titolo terzo del Decreto Legge del 31.05.2010 n.78, coordinato con la Legge di conversione del 30.07.2010 n.122, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ha sostituito il contenuto dell'art.19, Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa - della Legge 7.08.1990, n.241 sul procedimento amministrativo, ed è stata prevista e regolamentata la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

**premesso che** l'articolo 5 del predetto "regolamento" prevede il rilascio di un certificato attestante l'iscrizione nel registro istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 68 del Codice della Navigazione nonché il rilascio di un'autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale da esibire a richiesta degli organi di vigilanza e polizia;

**preso atto**, altresì, del Protocollo di Legalità siglato in data 27 febbraio 2013 tra questa Autorità Portuale e la Prefettura di Catania, finalizzato all'acquisizione di informative dalle quali escludere ogni pregiudiziale per i soggetti dichiaranti a contrarre con la pubblica amministrazione;

**ritenuto** necessario, pertanto, rivedere ed aggiornare il vigente "regolamento" in coerenza all'attuale dettato dello strumento normativo sul procedimento amministrativo, al fine di snellire e deburocratizzare il

procedimento finalizzato a consentire l'accesso all'esercizio dell'attività commerciale da parte degli operatori istanti, nonché di tutelare la concorrenza nel mercato del lavoro e garantire i diritti civili e sociali;

**preso atto** del parere favorevole espresso dal Comitato Portuale nel corso della seduta del 18 dicembre 2014;

**visto** l'articolo 68 del Codice della Navigazione;

**visto** l'articolo 61 del regolamento al Codice della Navigazione;

**visti** gli artt.6, comma 1° lettera a), 8. comma 3 lett.i), della Legge n.84/94 e s.m.i.;

**vista** la Legge n.15 del 2005;

## ORDINA

### **Art.1 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**

L'istanza prevista all'art.4 del "Regolamento per l'esercizio delle attività nell'ambito del demanio del porto di Catania ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione" finalizzata a richiedere l'autorizzazione ad esercitare le attività elencate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s) ad eccezione del servizio taxi, t) e u) dell'art.1 dello stesso regolamento, è sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), come da modello allegato alla presente ordinanza e reperibile sul sito istituzionale di questa Autorità [www.porto.catania.it](http://www.porto.catania.it).

La SCIA sarà considerata irricevibile se non corredata dal previsto versamento degli oneri di iscrizione.

A tal uopo costituisce titolo abilitante l'aver prodotto detta SCIA corredata dei documenti previsti dal "regolamento" nonché del certificato di avvenuto pagamento del corrispettivo previsto.

Rimangono escluse dalla SCIA le attività che ineriscono a profili di tutela della sicurezza e salute pubblica, nonché le attività di cui alla lettera s) dell'art.1 del "regolamento" ovvero servizio taxi regolamentati al successivo articolo 2 della presente ordinanza.

### **Art.2 – Servizio taxi**

Chiunque intenda esercitare l'attività di servizio taxi presso il porto di Catania è obbligato alla stretta osservanza delle norme impartite con ordinanza di questa Autorità Portuale n.02/CS del 26.02.2013 inerente "disciplina per il rilascio e controllo delle autorizzazioni all'ingresso nell'area portuale e per l'avvio del sistema di controllo accessi".

A tal uopo, al fine di poter esercitare l'attività di servizio taxi, nell'ambito del sedime del porto di Catania, i soggetti interessati sono obbligati a produrre oltre alla documentazione prevista dalla ordinanza n.02/CS del 26.02.2013, copia della licenza rilasciata dal Comune competente, dalla quale si evinca abilitazione all'esercizio per l'anno per il quale si richiede il badge di accesso, nonché quanto riportato alla lettera d) del successivo art.3 della presente ordinanza.

Al possessori di badge che esercitano l'attività di servizio taxi presso il porto di Catania, non si applicano le disposizioni impartite dall'art.2 del "Regolamento per l'esercizio delle attività nell'ambito del demanio del porto di Catania ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione".

Per quanto sopra la categoria dei tassisti in parziale modifica di quanto previsto dall'ordinanza n.2/CS del 26.02.2013 e a modifica delle precedenti statuizioni di cui al richiamato "regolamento" non dovranno più versare la quota annuale di iscrizione ma potranno essere abilitati ad espletare la propria attività in ambito portuale mediante l'acquisto del badge individuale dietro versamento della quota annua pari ad € 50,00.

### **Art.3 – Protocollo di Legalità e documentazione aggiuntiva**

Al fine di svolgere gli accertamenti previsti dalla vigente normative presso la locale Prefettura, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oltre a essere corredata della documentazione prevista all'art.4 "Regolamento per l'esercizio delle attività nell'ambito del demanio del porto di Catania ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione", dovrà essere integrata della seguente documentazione.

a) per quanto concerne le **società a responsabilità limitata**:

- Autocertificazione relativa alla composizione societaria, sottoscritta dal legale rappresentante;
- Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, (con allegata fotocopia del documento di identità) relativa al nucleo familiare (coniuge non separato e familiari conviventi) comprendente i rispettivi dati anagrafici, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, di eventuali altri amministratori, del direttore tecnico (se previsto);

b) per quanto concerne le **società in accomandita semplice**:

- Autocertificazione relativa alla composizione societaria, sottoscritta dal socio accomandatario;
- Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, (con allegata fotocopia del documento di identità) relativa al nucleo familiare (coniuge non separato e familiari conviventi) comprendente i rispettivi dati anagrafici, il codice fiscale e la residenza del socio accomandatario, di eventuali altri amministratori, del direttore tecnico (se previsto);

c) per quanto concerne le **società a nome collettivo**:

- Autocertificazione relativa alla composizione societaria, sottoscritta dal legale rappresentante;
- Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, (con allegata fotocopia del documento di identità) relativa al nucleo familiare (coniuge non separato e familiari conviventi) comprendente i rispettivi dati anagrafici, il codice fiscale e la residenza di tutti i soci e del direttore tecnico (se previsto);

d) per quanto concerne le **imprese individuali**:

- Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, (con allegata fotocopia del documento di identità del titolare) relativa al nucleo familiare (coniuge non separato e familiari conviventi) comprendente i rispettivi dati anagrafici, il codice fiscale e la residenza;

Inoltre i soggetti interessati dovranno produrre atti e/o documentazione integrativi che di volta in volta questa Autorità richiedesse per talune attività specifiche.

#### **Art.4 – Certificato di Iscrizione nel registro**

L'art.5 del "Regolamento per l'esercizio delle attività nell'ambito del demanio del porto di Catania ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione", viene sostituito dal seguente.

L'Autorità Portuale, nella persona del Dirigente preposto, effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, accertato il pagamento del corrispettivo ed acquisite le informazioni dall'ufficio di Prefettura, disporrà entro 60 giorni l'iscrizione della ditta/società interessata nel registro di cui al precedente art.3, e rilascerà certificato di iscrizione in bollo da esibire, a richiesta agli organi di vigilanza e polizia.

Qualora insorgessero comunicazioni e/o informative della Prefettura di Catania dalle quali scaturissero pregiudiziali circa il requisito a contrarre con la P.A., in autotutela l'amministrazione adotterà motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente.

Di ogni certificazione rilasciata il funzionario addetto all'ufficio informerà l'Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza, il Commissariato P.S. porto ed la Capitaneria di Porto, per ogni eventuale controllo a campione per i profili di specifica competenza.

L'iscrizione avrà validità per l'anno solare per la quale è stata fatta comunicazione e sarà rinnovabile di anno in anno.

In fase di rinnovo i soggetti interessati dovranno produrre idonea autocertificazione concernente il mantenimento dei requisiti certificati in fase di prima iscrizione, ferma restando l'autonomia del servizio Lavoro Portuale di richiedere documentazione integrativa, nonché versare il corrispettivo previsto.

Per le attività meramente occasionali da svolgere per un limitato periodo di tempo (una settimana lavorativa) per non più di una volta in un anno, i soggetti interessati dovranno produrre apposita SCIA per il periodo di interesse, corredata della richiesta di intervento di una nave o di una ditta o di un concessionario operanti stabilmente in porto o altra documentazione pertinente, e versare un corrispettivo pari al 25% della quota ordinaria.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 28/03/1991, n.112 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 04/06/1993, n.248 per il commercio su aree pubbliche.

#### **Art.5 – Cancellazione dal registro**

L'art.6 del "Regolamento per l'esercizio delle attività nell'ambito del demanio del porto di Catania ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione", viene sostituito dal seguente.

L'Autorità Portuale potrà procedere alla cancellazione dell'iscrizione dal Registro dandone contestuale comunicazione al soggetto interessato ed agli Enti istituzionali portuali, al verificarsi delle seguenti motivazioni:

- 1) Per richiesta del soggetto interessato;
- 2) Per gravi ed accertate carenze organizzative o inefficienza dei servizi resi o per gravi e ripetute violazioni degli obblighi di legge o di disposizioni impartite dall'Autorità portuale, marittima e degli organi di polizia;
- 3) Per rilevata mendacia nell'ambito delle dichiarazioni rese in autocertificazione;
- 4) Qualora sopravvenissero comunicazioni e/o informative da parte della competente Autorità Giudiziaria dalle quali scaturissero pregiudiziali o elementi dai quali si evinca la decadenza dei requisiti del soggetto interessato;

#### **Art.6 – Altre disposizioni**

L'art.6 bis del "Regolamento per l'esercizio delle attività nell'ambito del demanio del porto di Catania ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione" è abrogato.

L'ordinanza n.02/CS del 26.02.2013 e integrata dal seguente articolo 8 bis - SOGGETTI OBBLIGATI A RICHIEDERE IL BADGE: Chiunque intenda esercitare l'attività di servizio taxi presso il porto di Catania è obbligato a richiedere ed ottenere il previsto badge.

#### **Art.7 – Disposizioni finali**

La presente ordinanza entra in vigore a far data dal mese di gennaio dell'anno 2015 ed in pari modifica ed integra le precedenti ordinanze citate in premessa, la stessa verrà pubblicata nel sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Catania [www.porto.catania.it](http://www.porto.catania.it).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Catania, li 18 dicembre 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA  
(**Cosimo Indaco**)

